



## AGGIORNAMENTI E COMUNICAZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

03 aprile 2020

**Si comunica che con Decreto del Presidente del Consiglio del 1 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 tutte le precedenti disposizioni che avevano validità sino ad oggi 3 aprile sono state prorogate sino al 13 aprile.**

Alle precedenti disposizioni sono state aggiunte limitazioni e divieti sino al 13 aprile che riguardano gli allenamenti degli atleti professionisti, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM odierno. Le attività necessarie alla sospensione devono essere completate entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;

Pertanto, tutte le attività delle pro loco anche di ufficio continuano ad essere sospese almeno sino al 13 aprile, se non è possibile farle in modalità a distanza o lavoro agile, come da precedenti comunicazioni a cui si rimanda.

**Testo del DPCM 01 aprile 2020** "Misure urgenti di contenimento del contagio" del 1° aprile 2020, nel quale dispone: (in estratto)

1. *L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adotta dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è **prorogata fino al 13 aprile 2020**;*
2. *La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: "**d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.**"*
3. *Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020."*
4. *Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*